



Studio
DE MARCHI

Le nostre sedi:

Treviso (TV)
Quarto D'Altino (VE)
Pieve di Soligo (TV)
Castelfranco Veneto (TV)
Vimercate (MB)

CREDITI D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI NUOVI

www.studiodemarchi.it

info@studiodemarchi.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Federico De March
Massimo Motta

DOTTORI TRIBUTARISTI

Lorenzo Crescente

NESSUNA proroga

al credito d'imposta su investimenti in beni strumentali nuovi «generici» materiali e immateriali diversi da «4.0».

Pertanto, l'agevolazione su tali investimenti si esaurisce con quelli effettuati entro il **31/12/2022** (ovvero sino al 30/11/2023 purché entro il 31/12/2022 l'ordine sia stato accettato e sia stato versato almeno un acconto pari al 20% del costo di acquisizione).

**Nel 2024 opera quindi esclusivamente il credito d'imposta L. 178/2020 relativo ai
beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0.**

Immutati condizioni e termini

	CONDIZIONI
<i>Beneficiari</i>	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa - <u>i lavoratori autonomi NON possono accedere al «credito d'imposta beni 4.0»</u>
<i>Condizioni di accesso</i>	<ul style="list-style-type: none"> - essere in regola con delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - aver adempiuto gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori comprovato dal DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta
<i>Soggetti esclusi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale (o che in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni) - imprese destinatarie di sanzioni interdittive
<i>Beni agevolabili</i>	<p>beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati a strutture produttive <u>ubicate in Italia</u></p> <p>N.B. Nel caso di acquisto dei beni in locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore.</p> <p>Al valore dell'investimento concorre <u>anche l'IVA totalmente indetraibile</u> ed eventuali <u>contributi c/impianti</u> (indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione). NON rileva invece l'iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata.</p>
<i>Beni esclusi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 tuir (ad. esempio, le autovetture) - beni con coefficiente d'ammortamento inferiore al 6,5% - fabbricati e costruzioni

**Operatività del
credito d'imposta**

- utilizzabile esclusivamente in **compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (per i beni di cui all'Allegato A e B).
L'eventuale quota inutilizzata in un anno può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali.
- **non si applica il limite** di 250.000 euro (previsto per i crediti da quadro RU) né il limite di 2.000.000 euro (previsto per la compensabilità) né il limite in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 D.L. 78/2010)
- **non richiede l'apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione dei redditi per l'utilizzo in compensazione
- **non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e Irap**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, del tuir)
- **non è cedibile a terzi**
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il beneficio cumulato non sia superiore al costo (tenuto conto anche del risparmio fiscale).

Decadenza

Il credito d'imposta si riduce in modo proporzionale in caso di cessione o destinazione a strutture estere di beni agevolati **entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione.**

E' causa di rideterminazione dell'incentivo anche il mancato esercizio del diritto di riscatto oppure la cessione del contratto di leasing durante il summenzionato "periodo di sorveglianza". Il maggior credito d'imposta già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Condizione necessaria

- **conservare, pena la revoca, la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1051 a 1063, art. 1, della L. n. 178/2020** (è possibile rettificare e/o integrare i documenti già emessi anche successivamente, purché prima dell'avvio dei controlli da parte dell'Agenzia Entrate)

Per gli investimenti «Industria 4.0» effettuati a partire dal 1^a gennaio 2023, la dicitura in fattura utilizzabile sarà «*Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, co. 1051-1063, della L. n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, co. 44, L. n. 234/2021*».

- obbligo di **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali **o un attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del dpr n. 445/2000.

Comunicazione al MISE

Comunicazione su apposito modello da trasmettere al MISE a mezzo pec.
La trasmissione dovrà avvenire entro il termine di presentazione del modello Unico relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento.

La comunicazione ha valenza meramente statistica e non pregiudica la spettanza dell'agevolazione in caso di omessa trasmissione.

	Codice Tributo Credito d'imposta L. n. 178/2020
Credito d'imposta investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A della L. n. 232/2016	6936
Credito d'imposta investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della L. n. 232/2016	6937
Anno di riferimento	Anno di interconnessione

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A L. n. 232/2016)	
<i>Investimenti agevolabili</i>	
Investimenti in beni strumentali materiali di cui all' allegato A della L. n. 232/2016	limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro
<i>Periodo agevolabile</i>	<i>Credito d'imposta</i>
dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 , ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconrti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	<p>20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p>10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p>5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro</p>

Il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025.

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B L. n. 232/2016 - Software 4.0)	
Investimenti agevolabili	
<p>Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B della L. n. 232/2016</p> <p>Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di <i>cloud computing</i>, per la quota imputabile per competenza</p>	<p>Il limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milioni di euro</p>
Periodo agevolabile	Credito d'imposta
<p>dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconrti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>15% del costo</p>
<p>dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconrti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p>10% del costo</p>